

Accordo operativo con il GRD per centrali elettriche direttamente allacciate alla rete di trasmissione

stipulato tra

Swissgrid SA

Bleichemattstrasse 31, casella postale, CH-5000 Aarau

- di seguito «**Swissgrid**» -

e

[nome come da iscrizione nel registro di commercio]

[indirizzo di domicilio come da iscrizione nel registro di commercio]

- di seguito «**GRD**» o «**partner contrattuale**» -

individualmente indicati come la «**parte**» ed entrambi definiti insieme come le «**parti**».

È concluso il seguente **accordo operativo**:

- di seguito «**accordo**» -

Indice

1	Note preliminari	4
2	Termini e definizioni	4
3	Oggetto e parti integranti dell'accordo	4
3.1	Oggetto dell'accordo	4
3.2	Parti integranti dell'accordo	5
3.3	Norme e raccomandazioni del settore	5
3.4	Rapporto con altri accordi tra le parti	5
4	Coordinamento operativo tra le parti in generale	5
4.1	Aspetti generali / principi	5
4.1.1	Responsabilità di Swissgrid	5
4.1.2	Responsabilità del GRD	6
4.1.3	Principi di coordinamento	6
4.2	Deviazioni e peculiarità	6
4.3	Punti di contatto	7
4.4	Inizio del coordinamento operativo	7
4.5	Fine del coordinamento operativo	7
4.6	Scambio di informazioni sulle modifiche alle capacità tecniche e sulla conformità della RD ai requisiti operativi	7
4.7	Analisi delle perturbazioni	8
5	Processi di coordinamento operativo tra le parti	8
5.1	Test di messa in servizio e test d'esercizio	8
5.2	Test di conformità	8
5.3	Prevenzione reciproca delle ripercussioni sull'esercizio	8
5.4	Pianificazione dell'indisponibilità	9
5.5	Coordinamento in tempo reale	10
5.6	Coordinamento delle manovre	10
5.7	Distacco automatico del carico (LFDD; Low Frequency Demand Disconnection)	10
5.8	Autorità decisionale di Swissgrid	11
5.9	Misure in presenza di una situazione critica della rete	11
5.10	Gestione delle perturbazioni	12
5.11	Ripristino della rete (RR)	12
6	Scambio strutturato di informazioni, dati e segnali	12
6.1	Obblighi di informazione e collaborazione	13
6.2	Trasferimento di dati per il coordinamento dei processi operativi	13
6.3	Dati della rete di distribuzione (dati principali)	13
6.4	Dati in tempo reale e connessione informatica degli elementi ai punti di allacciamento alla rete	13
6.5	Sistemi di telecomunicazione	14
6.5.1	Sistemi di trasmissione per lo scambio di dati in tempo reale tra le parti	14
6.5.2	Sistemi di comunicazione vocale in tempo reale tra le parti	14

6.5.3	Test dei sistemi di telecomunicazione	15
6.5.4	Informazioni sulle perturbazioni nei sistemi di telecomunicazione	15
7	Responsabilità	15
7.1	Responsabilità nel rapporto interno	15
7.2	Pretese di terzi	15
8	Disposizioni finali	16
8.1	Riservatezza, sicurezza delle informazioni e protezione dei dati	16
8.1.1	Principi	16
8.1.2	Dati e informazioni a terzi	16
8.1.3	Conversazioni telefoniche	17
8.2	Durata dell'accordo e disdetta	19
8.2.1	Durata dell'accordo	19
8.2.2	Disdetta ordinaria	19
8.2.3	Disdetta straordinaria	19
8.2.4	Conseguenze giuridiche	19
8.3	Modifiche, obbligo di forma scritta	20
8.4	Gestione del manuale di gestione operativa	20
8.5	Successione nei rapporti giuridici	20
8.6	Forza maggiore	21
8.7	Diritto applicabile e foro competente	21
8.8	Numero di esemplari	21
8.9	Clausola liberatoria	21

1 Note preliminari

- (1) In qualità di società nazionale di rete, Swissgrid garantisce l'esercizio non discriminatorio, affidabile ed efficiente dell'intera rete svizzera di trasmissione (RT) come base essenziale per l'approvvigionamento sicuro di energia elettrica in Svizzera (art. 20 cpv. 1 della Legge sull'approvvigionamento elettrico [LAEl, RS 734.7]). In particolare, uno dei compiti di Swissgrid è l'esercizio e il monitoraggio della rete di trasmissione nonché la sua gestione come zona di regolazione (art. 20 cpv. 2 lett. a LAEl, RS 734.7). Se l'esercizio sicuro della RT è compromesso, Swissgrid ordina le misure necessarie, che concorda preventivamente con i gestori della rete di distribuzione (GRD) allacciati alla RT, con i gestori delle centrali elettriche e con le altre parti interessate (art. 20 cpv. 2 lett. c in combinato disposto con l'art. 20a cpv. 1 LAEl, RS 734.7).
- (2) Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LAEl, i gestori di rete sono tenuti a coordinare le loro attività, al fine di garantire il sicuro ed efficiente funzionamento delle reti.
- (3) A seguito di vari cambiamenti (adeguamento di leggi, ordinanze, documenti di settore, processi interni dei gestori di impianti direttamente connessi alla RT), Swissgrid ha intrapreso una revisione completa e un aggiornamento del precedente accordo operativo per i gestori di impianti connessi alla RT, che è rimasto sostanzialmente in vigore senza modifiche dalla fondazione di Swissgrid quale gestore della rete di trasmissione nazionale, nonché degli accordi e delle componenti dell'accordo rilevanti per il coordinamento operativo, in particolare il precedente manuale di gestione operazionale.
- (4) L'accordo operativo fa parte di una rete contrattuale tra i partner del settore in diverse costellazioni al fine di implementare i requisiti di legge per la rete di trasmissione. Una panoramica è contenuta nel documento «Panorama contrattuale» sul sito web di Swissgrid (www.swissgrid.ch).
- (5) In questo contesto e in attuazione delle disposizioni dell'art. 20a cpv. 1 LAEl, le parti convengono quanto segue:

2 Termini e definizioni

- (1) Salvo diversamente indicato nel presente accordo, i termini utilizzati nel presente accordo (e nei suoi allegati) sono utilizzati con le definizioni applicabili riportate nella LAEl, nell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71) e nel Glossario per le regole del mercato svizzero dell'elettricità. Il Glossario può essere consultato sul sito web dell'AES (www.strom.ch), dove è pubblicato nella rispettiva versione aggiornata.

3 Oggetto e parti integranti dell'accordo

3.1 Oggetto dell'accordo

- (1) Il presente accordo disciplina la cooperazione tra le parti per quanto riguarda il coordinamento della gestione della RT da parte di Swissgrid con la gestione della rete di distribuzione (RD) da parte dei GRD. I processi operativi pertinenti sono descritti nell'allegato «Manuale dell'interfaccia per la gestione operativa della rete» del presente accordo. La sua parte generale A contiene un'introduzione e una panoramica non vincolante di questa interazione operativa. La parte B dell'allegato «Manuale delle interfacce per la gestione operativa della rete» contiene le descrizioni dettagliate dei processi.
- (2) L'accordo riguarda tutti i punti di allacciamento alla rete delle RD allacciate alla RT il cui GRD è responsabile in qualità di gestore. Tutti i punti di allacciamento alla rete sono elencati nell'allegato «Dati».
- (3) Se il GRD non è il proprietario della/e RD oggetto del presente accordo, il GRD si consulterà con il proprietario della rete di distribuzione, nell'ambito delle sue possibilità, in modo tale che il GRD possa adempiere ai suoi compiti e obblighi ai sensi del presente accordo («best effort»).

3.2 Parti integranti dell'accordo

- (1) L'accordo è costituito dal presente documento contrattuale e dagli allegati elencati di seguito (di seguito denominati collettivamente «documenti»), che costituiscono parte integrante del presente accordo.
 - (a) **Allegato** «Deviazioni e peculiarità»,
 - (b) **Allegato** «Mantenimento della tensione»,
 - (c) **Allegato** «Manuale delle interfacce per la gestione operativa della rete»,
 - (d) **Allegato** «Assunzione dei costi»,
 - (e) **Allegato** «Disposizioni tecniche relative alla messa a disposizione dei dati di misurazione in assenza di impianti di misurazione»,
 - (f) **Allegato** «Dati»,
 - (g) **Allegato** «Punti di contatto».
- (2) In caso di discrepanze tra i documenti, questi devono essere interpretati per quanto possibile in modo da non creare contraddizioni. In caso di contraddizioni, il presente documento di accordo avrà la precedenza sugli allegati, numeri da (1)(b) a (1)(g). L'allegato «Deviazioni e peculiarità» ha la precedenza sul presente documento di accordo. In caso di contraddizioni tra gli allegati, fa fede l'ordine gerarchico di cui al numero (1), in base al quale il documento citato per primo avrà la precedenza sui documenti che lo seguono.

3.3 Norme e raccomandazioni del settore

- (1) Le parti tengono inoltre conto delle raccomandazioni pertinenti del settore, nonché dell'attuale stato della tecnica e delle norme nazionali e internazionali riconosciute e attualmente in vigore. Qualora singole disposizioni ivi contenute si rivelassero inadeguate, ciascuna delle parti può discostarsene in casi giustificati; ciò vale anche per i riferimenti del presente accordo alle raccomandazioni del settore e ai relativi allegati contenuti. In caso di incongruenze, il presente accordo sarà comunque prioritario.

3.4 Rapporto con altri accordi tra le parti

- (1) Se tra le parti esistono disposizioni contrattuali più specifiche che riguardano l'oggetto del presente accordo e dei suoi allegati, queste avranno la precedenza sul presente accordo e sui suoi allegati (principio della *lex specialis*).

4 Coordinamento operativo tra le parti in generale

4.1 Aspetti generali / principi

4.1.1 Responsabilità di Swissgrid

- (1) In base alle disposizioni di legge, Swissgrid è responsabile dell'esercizio (in particolare della gestione operativa della rete, della pianificazione operativa della rete e della gestione delle congestioni e delle perturbazioni) e del monitoraggio della RT e ha la relativa responsabilità operativa della rete per la RT.
- (2) Swissgrid gestisce la RT seguendo le raccomandazioni del settore e gli standard riconosciuti a livello nazionale e internazionale, nonché allo stato attuale della tecnica.
- (3) Swissgrid consente al GRD l'utilizzo ininterrotto della RT tramite uno o più allacciamenti alla rete entro le tolleranze usuali per la tensione e la frequenza nello stato di rete normale e in pericolo (conformemente all'allegato «Manuale dell'interfaccia per la gestione operativa della rete», capitolo «Classificazione degli stati di rete nell'esercizio in tempo reale della RT») (cfr. allegato «Manuale dell'interfaccia per la gestione operativa della rete», capitoli «Panoramica della regolazione

frequenza-potenza» e «Mantenimento della tensione e gestione della potenza reattiva (U/Q)»). Sono riservate le interruzioni e le perturbazioni non programmate e le messe fuori servizio (MFS) programmate, nella misura in cui queste ultime non possono garantire l'utilizzo ininterrotto della RT in casi eccezionali.

- (4) In uno stato di rete perturbato, l'utilizzo della RT tramite l'allacciamento/gli allacciamenti alla rete può essere limitato o interrotto a seconda della causa dello stato di rete perturbato (cfr. allegato «Manuale dell'interfaccia per la gestione operativa della rete»).

4.1.2 Responsabilità del GRD

- (1) In base alle disposizioni di legge, il GRD è responsabile della gestione (in particolare della gestione operativa della rete, della pianificazione operativa della rete e della gestione delle congestioni e delle perturbazioni) e del monitoraggio del GRD che gestisce e ha la corrispondente responsabilità operativa per questa RD.
- (2) Il GRD gestisce la RD seguendo le raccomandazioni del settore e agli standard riconosciuti a livello nazionale e internazionale, nonché allo stato attuale della tecnica.
- (3) Il GRD sostiene Swissgrid in particolare con:
 - (a) mantenimento della tensione nella RT (vedi allegato «Mantenimento della tensione»)
 - (b) misure per il mantenimento e il ripristino del normale stato della rete in conformità all'allegato «Manuale dell'interfaccia per la gestione operativa della rete», capitoli «Classificazione degli stati della rete nell'esercizio in tempo reale della RT» e «Diritto del GRT di impartire istruzioni ai gestori di impianti direttamente connessi alla RT per misure nell'ambito dell'esercizio della RT».

4.1.3 Principi di coordinamento

- (1) Il coordinamento operativo tra il GRD e Swissgrid viene effettuato da Swissgrid attraverso il centro di comando nazionale della rete di trasmissione (CNRT) e dal GRD attraverso il rispettivo centro di comando della rete di distribuzione (CRD). Il GRD designa un GRD per ogni elemento di rete significativo gestito dal GRD in conformità all'«Accordo sullo scambio di dati sulle aree di monitoraggio».
- (2) L'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete» descrive i processi operativi e i ruoli tra il gestore della rete di trasmissione (GRT) e i gestori di impianti direttamente allacciati alla RT per la gestione coordinata della RT. I gestori di impianti direttamente allacciati alla RT sono i gestori della rete di distribuzione allacciati alla RT (GRD-RT), i gestori di centrali elettriche significativi allacciati alla RT (S-GCE-RT), i gestori dei sistemi confinanti allacciati alla RT (GSC) e i gestori di impianti di clienti significativi allacciati alla RT (S-GIC-RT). In particolare, sono regolati i processi per il coordinamento della MFS per la manutenzione e le riparazioni, il coordinamento delle manovre di collegamento e la gestione delle perturbazioni. Le parti si impegnano a essere raggiungibili attraverso i rispettivi punti di contatto operativi in conformità all'allegato «Punti di contatto». L'allegato «Punti di contatto» regola i termini entro i quali le parti devono rispondere.

4.2 Deviazioni e peculiarità

- (1) L'allegato «Deviazioni e peculiarità» registra le singole deviazioni e peculiarità del GRD in relazione alle disposizioni del presente documento di accordo e dell'allegato «Manuale sulle interfacce di gestione della rete» al momento della firma.
- (2) In via eccezionale, è possibile includere ulteriori deviazioni e peculiarità dopo il momento della firma, se queste sono state causate da difetti o da altre modifiche tecniche non pianificate che influiscono sull'esercizio (ad esempio in conformità al capitolo 4.6 (2)).

4.3 Punti di contatto

- (1) Le parti si scambiano i propri punti di contatto conformemente all'allegato «Punti di contatto».

4.4 Inizio del coordinamento operativo

- (1) Il GRD e Swissgrid coordinano l'esercizio di un nuovo punto di allacciamento alla RD allacciata alla RT non appena viene fissata la data per la realizzazione del primo collegamento elettrico tra il punto di allacciamento alla rete della RD e la RT. I GRD e Swissgrid procedono analogamente per gli allacciamenti trasformati alla rete, se prima della trasformazione è stato completato il coordinamento operativo ai sensi del capitolo 4.5. Per le scadenze delle comunicazioni a Swissgrid si rimanda al Contratto di allacciamento alla rete (NAV) e ai relativi allegati.
- (2) L'allegato «Dati» contiene indicazioni temporali per l'inizio dell'esercizio di prova e l'inizio del prelievo/consegna di potenza per i punti di allacciamento alla rete della RD in cui l'esercizio di prova ha luogo nell'ambito di una prima messa in servizio e/o del prelievo/consegna di potenza inizia nel corso della durata del presente accordo, compresi gli allegati.
- (3) Swissgrid coordina le ristrutturazioni e la realizzazione di nuovi impianti nella RT con il GRD nell'ambito dello scambio di dati definito per gli elementi di rete della rete coordinata di terzi (allegato «Manuale dell'interfaccia per la gestione operativa della rete», capitolo «Principi generali per la pianificazione della rete e dell'indisponibilità»).
- (4) A partire dall'inizio delle prove di messa in servizio e durante l'esercizio di prova, il GRD è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi secondo i capitoli 4 e 5 (allegato «Manuale sulle interfacce di gestione della rete», capitolo «Coordinamento delle prove di messa in servizio e delle prove funzionali»).

4.5 Fine del coordinamento operativo

- (1) La MFS definitiva di un punto di allacciamento alla rete esiste a partire dal momento in cui il collegamento elettrico tra la RD e la RT in questo punto di allacciamento alla rete della RD viene definitivamente interrotto. Il GRD si impegna, nel limite delle proprie possibilità, a ottenere il prima possibile queste informazioni dal rispettivo proprietario e a trasmetterle successivamente a Swissgrid («best effort»).
- (2) I GRD e Swissgrid coordinano la MFS definitiva di un punto di allacciamento alla rete della RD non appena viene fissata una data. Per le scadenze delle comunicazioni a Swissgrid si rimanda al Contratto di allacciamento alla rete (NAV) e ai relativi allegati.
- (3) Gli obblighi del GRD in relazione a questo punto di allacciamento alla rete della RD cessano al momento della MFS definitiva.
- (4) Il coordinamento operativo tra le parti ai sensi del capitolo 4 per un punto di allacciamento alla rete della RD cesserà non appena questo sarà stato messo definitivamente fuori servizio.
- (5) Non appena viene fissato il termine per la MFS definitiva, le parti si impegnano a modificare di conseguenza l'allegato «Dati». L'allegato «Dati» contiene le indicazioni temporali della MFS definitiva per i punti di allacciamento alla rete della RD per cui viene effettuata la MFS definitiva nella durata del presente accordo.
- (6) Un'intera RD è definitivamente scollegata dalla RT dal momento in cui le connessioni elettriche tra la RD e la RT sono definitivamente scollegate in tutti i punti di allacciamento alla rete di questa RD. Da questo momento, questa RD non è più considerata una RD direttamente allacciata alla RT.

4.6 Scambio di informazioni sulle modifiche alle capacità tecniche e sulla conformità della RD ai requisiti operativi

- (1) Le parti si informano reciprocamente di qualsiasi modifica prevista alle capacità tecniche delle proprie reti che potrebbe avere un impatto riconoscibile sul soddisfacimento dei requisiti operativi per

l'esercizio coordinato in conformità al presente accordo prima che esse o il proprietario apportino tali modifiche agli impianti.

- (2) Le parti si informano reciprocamente di qualsiasi perturbazione dell'esercizio nelle proprie reti che potrebbe influire sul soddisfacimento dei requisiti operativi delle proprie reti per l'esercizio coordinato in conformità al presente accordo, quanto prima dopo il suo verificarsi.

4.7 Analisi delle perturbazioni

- (1) Swissgrid analizza sistematicamente le perturbazioni nella RT ed elabora le relative statistiche per la RT. Sulla base dei risultati, Swissgrid elabora con i gestori interessati di impianti direttamente allacciati alla RT per sviluppare soluzioni adeguate all'ulteriore sviluppo e il miglioramento dei processi esistenti.
- (2) Tutte le informazioni necessarie per il chiarimento di avarie e l'analisi delle perturbazioni vengono scambiate su richiesta tra Swissgrid e i gestori di impianti direttamente allacciati alla RT.
- (3) Le parti coordinano in anticipo la comunicazione al pubblico riguardo le analisi delle perturbazioni.

5 Processi di coordinamento operativo tra le parti

- (1) Una panoramica dei processi operativi è presentata nell'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete», capitolo «Panoramica dei processi nel manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete».

5.1 Test di messa in servizio e test d'esercizio

- (1) Entrambe le parti hanno il diritto di effettuare test di messa in servizio e test d'esercizio (di seguito denominati collettivamente «test») per i propri strumenti operativi e impianti. I test di messa in servizio sono i test effettuati durante la prima messa in servizio e la riattivazione del sistema dopo un'interruzione del funzionamento degli strumenti operativi e degli impianti. I test d'esercizio sono test eseguiti durante il funzionamento di strumenti operativi e impianti.
- (2) I dettagli sono regolati nell'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete», capitolo «Coordinamento dei test di messa in servizio e dei test d'esercizio».

5.2 Test di conformità

- (1) Se durante la durata di esercizio (durata di vita) vi sono indicazioni che i requisiti operativi per l'esercizio coordinato ai sensi del presente accordo non possono essere soddisfatti, ciascuna delle parti può richiedere al GRD di effettuare test di conformità.
- (2) I dettagli sono regolati nell'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete», capitolo «Coordinamento dei test di conformità».

5.3 Prevenzione reciproca delle ripercussioni sull'esercizio

- (1) Le parti evitano ripercussioni reciproche indesiderate nell'esercizio nell'ambito delle possibilità tecniche degli impianti che gestiscono («best effort»). Per evitare tali ripercussioni, le parti dovranno prestare particolare attenzione alle variazioni eccessivamente brusche di carico, ai livelli di oscillazione e ai carichi squilibrati.
- (2) I requisiti corrispondenti sono definiti nell'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete», capitolo «Prevenzione reciproca delle ripercussioni sull'esercizio».
- (3) Al fine di evitare variazioni eccessivamente brusche di carico, il GRD scaglionerà i distacchi o i collegamenti programmati dei consumatori finali a vantaggio della rete (ad esempio attraverso impianti di comando centralizzato) nella misura in cui dispone di consumatori finali. Se il GRD ha GRD a valle o limitrofi, fa il suo meglio nel limite delle sue possibilità («best effort») per evitare eccessive variazioni brusche di carico nelle sue reti.

- (4) Le parti coordinano tra loro le impostazioni delle apparecchiature di protezione. Su richiesta, si comunicano reciprocamente i parametri della protezione del punto di allacciamento alla rete in conformità all'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete», capitolo «Concetto di protezione della rete nella RT». In particolare, si informano su eventuali Special Protection Schemes (SPS) disponibili ai punti di allacciamento alla rete della RD. Su richiesta, forniranno tutte le informazioni tecniche necessarie sul funzionamento e sui parametri degli SPS.
- (5) I dettagli sulla protezione della rete sono riportati nell'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete», capitolo «Protezione della rete: piano di protezione nella RT».

5.4 Pianificazione dell'indisponibilità

- (1) Le parti si impegnano a scambiarsi periodicamente le informazioni sulla pianificazione dell'indisponibilità e del carico necessarie per i diversi orizzonti di pianificazione.
- (2) I GRD trasmettono i dati sulla disponibilità degli elementi della rete di terzi monitorata da Swissgrid in conformità all' «Accordo sullo scambio di dati sulle aree di monitoraggio». I dati da trasmettere per i diversi orizzonti di pianificazione sono definiti nell'«Accordo sullo scambio di dati sulle aree di monitoraggio» e nel relativo documento di attuazione. I tempi di consegna dei dati sono definiti nell'allegato «Dati».
- (3) Il GRD trasmette i dati per la pianificazione dell'indisponibilità fino ai tre tempi Gate Closure vincolanti (periodi di osservazione Y, M, W). I tempi Gate Closure sono definiti nell'allegato «Dati». In questi momenti, Swissgrid utilizza i dati disponibili per il calcolo del periodo di osservazione corrispondente. Il GRD può anche trasmettere qualsiasi MFS essenziale per l'esercizio causata da interruzioni o a breve termine, dopo l'orario di Gate Closure W-1.
- (4) I processi di pianificazione dell'indisponibilità per i vari orizzonti di pianificazione sono regolati nell'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete», capitolo «Pianificazione della rete e dell'indisponibilità».
- (5) Swissgrid e i gestori di impianti direttamente connessi alla RT svolgono conciliazione sulla MFS nell'ambito della pianificazione delle MFS (allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete», capitolo «Pianificazione della rete e dell'indisponibilità»). Swissgrid è responsabile del coordinamento delle MFS (cfr. allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete», capitolo «Pianificazione della rete e dell'indisponibilità»). Nell'ambito della pianificazione a lungo termine delle MFS, le parti sono tenute a informarsi reciprocamente e con la massima tempestività sui progetti che hanno un impatto significativo sull'altra parte. Per i grandi progetti e in casi particolari, le parti interessate concludono un accordo di principio sul progetto il più presto possibile, ma almeno tre anni e due mesi prima della MFS prevista. I dettagli sono regolati nell'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete», capitolo «Pianificazione pluriennale dell'indisponibilità (PPAI)».
- (6) Se nel corso di questi processi di coordinamento non viene raggiunto un accordo sulla MFS prevista o se viene ancora individuata una compromissione inaccettabile della sicurezza della rete o una riduzione inaccettabile delle capacità di trasporto, le parti convengono che Swissgrid ha il diritto di prendere una decisione definitiva ai sensi dell'art. 20a cpv. 1 LAEI. Le MFS già concordate o ordinate tramite il diritto di decisione definitiva (comprese quelle stipulate in un accordo di principio) possono essere annullate o modificate solo per motivi impellenti e dopo un nuovo coordinamento senza esito con l'avente diritto di decisione definitiva. I criteri che Swissgrid deve tenere in considerazione per esercitare il diritto di decisione finale, la comunicazione di tale diritto e il processo di annullamento o rinvio della MFS sono riportati nell'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete», capitolo «Principi generali per la pianificazione della rete e dell'indisponibilità».

- (7) Le norme sull'assunzione dei costi in caso di rinvii e cancellazioni di MFS già coordinate sono riportate nell'allegato «Assunzione dei costi», capitolo «Assunzione dei costi in caso di cancellazioni e rinvii di MFS coordinate».

5.5 Coordinamento in tempo reale

- (1) Le parti si informano reciprocamente in tempo reale su eventi, perturbazioni o altri accaduti, in modo da poter effettuare in qualsiasi momento un'adeguata valutazione complessiva della situazione dell'esercizio coordinato della rete.
- (2) Le parti si informano reciprocamente e immediatamente in caso di modifiche alle disponibilità pianificate e coordinate, conformemente al capitolo 5.4 e all'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete», capitolo «Coordinamento in tempo reale tra i GRT e i gestori di impianti direttamente allacciati alla RT».
- (3) Le parti si sostengono reciprocamente nell'affrontare le situazioni critiche e tengono conto dei possibili effetti sugli impianti di rete e della centrale elettrica, nonché su terzi nell'ambito delle loro capacità tecniche («best effort»).
- (4) I processi di coordinamento nell'esercizio in tempo reale sono regolati nell'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete», capitoli «Previsione dello stato della rete, analisi della sicurezza coordinata e approntamento di contromisure», «Pianificazioni e manovre di collegamento», «Mantenimento della tensione e gestione della potenza reattiva (U/Q)» e «Sorveglianza dello stato della rete e attivazione di contromisure».

5.6 Coordinamento delle manovre

- (1) Le responsabilità nel coordinamento delle manovre di collegamento sono definite dai confini di gestione della rete, monitoraggio e comando, i quali sono definiti nell'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete», capitolo «Confini di gestione della rete, monitoraggio e comando nell'esercizio della rete». L'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete», capitolo «Pianificazione e manovre di collegamento» regola la pianificazione e l'attuazione coordinata delle manovre di collegamento.
- (2) Per le manovre di collegamento nel campo d'allacciamento, il centro di comando della rete di distribuzione (CRD) indicato nell'allegato «Punti di contatto» è il punto di contatto per Swissgrid. Il centro di comando degli impianti di rete (CNRT-CIR) indicato nell'allegato «Punti di contatto» è il punto di contatto per i GRD.
- (3) Le condizioni per la sincronizzazione e il collegamento in parallelo di elementi di rete in un punto di allacciamento alla rete (in particolare trasformatori della rete di distribuzione) tra la RT e la RD sono disciplinate nell'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete», capitolo «Condizioni per il collegamento in parallelo e la sincronizzazione».

5.7 Distacco automatico del carico (LFDD¹; Low Frequency Demand Disconnection)

- (1) Swissgrid e i GRD assicurano una riduzione della frequenza operativa, scaglionata e automatica (cfr. art. 20a cpv. 1 e 2 LAEI). La riduzione automatica della frequenza disattiva i consumatori finali in più fasi, a seconda della frequenza di rete (allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete», capitolo «Definizione di sicurezza per la frequenza nella gestione del sistema»).
- (2) Il GRD è responsabile dell'installazione, della regolazione e della gestione dei relè di frequenza nelle reti da lui gestiti e nelle interfacce con altre reti. Considera come obiettivo i requisiti tecnici secondo il documento di attuazione dell'AES «Esigenze tecniche concernenti il disinserimento automatico del carico per sottofrequenza considerando le prescrizioni modificate (2016)». Se

¹ LFDD prima UFLS

richiesto per l'attuazione degli obblighi loro imposti in materia di distacco automatico del carico, i GRD trasferiscono la parte corrispondente degli obblighi ai loro fornitori a valle e ai GCE allacciati alla RD, conformemente all'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete», capitolo «Misure in caso di sottofrequenza» («best effort»).

5.8 Autorità decisionale di Swissgrid

- (1) Se l'esercizio sicuro della RT è in pericolo o disturbato, Swissgrid ha il diritto di impartire istruzioni al GRD nell'ambito del suo mandato legale (cfr. art. 20 cpv. 2 lett. c e 20a cpv. 3 LAEI). Swissgrid è pertanto autorizzata e obbligata, se necessario, a ordinare misure non discriminatorie nei confronti dei gestori di impianti direttamente connessi alla RT (allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete», paragrafo «Diritto del GRT di impartire istruzioni ai gestori di impianti direttamente connessi alla RT per misure nell'ambito dell'esercizio della RT»).
- (2) Swissgrid è tenuta a documentare le ragioni di tali istruzioni in base alla sua autorità decisionale. Swissgrid fornisce al GRD le giustificazioni per le istruzioni con lo stato di rete in pericolo o perturbato.
- (3) Swissgrid è autorizzata e obbligata a ordinare misure per il raggiungimento dello stato normale della rete e per la reazione allo stato di rete in pericolo o perturbato nei confronti dei GRD interessati.
- (4) Il GRD è tenuto a rispettare le misure ordinate da Swissgrid per il raggiungimento dello stato normale della rete e per la reazione allo stato di rete in pericolo o perturbato (cfr. 20a cpv. 3 e 4 LAEI). A seconda dello stato di rete della RT, le relative direttive di Swissgrid hanno un diverso grado di irrevocabilità nei confronti del GRD. Indipendentemente dallo stato della rete, le misure che mettono in pericolo la vita e l'incolumità delle persone non devono essere attuate e Swissgrid deve essere informata a riguardo (allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete», paragrafo «Diritto del GRT di impartire istruzioni ai gestori di impianti direttamente connessi alla RT per misure nell'ambito dell'esercizio della RT»).
- (5) Se non ottempera alle istruzioni, il GRD è tenuto a fornire posteriormente a Swissgrid una corrispondente motivazione scritta.

5.9 Misure in presenza di una situazione critica della rete

- (1) La dichiarazione della situazione critica di rete dà a Swissgrid la possibilità di ordinare al GRD di adottare misure supplementari (allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete», capitolo «Situazione critica della rete»). Le misure aggiuntive rese possibili dalla situazione critica della rete sono misure riservate all'esercizio in tempo reale².
- (2) In una situazione critica della rete, Swissgrid può ordinare al GRD di interrompere a breve termine (entro il termine concordato per la restituzione dell'autorizzazione a disporre) la MFS degli elementi di rete che fanno parte della rete coordinata di terzi di Swissgrid al fine di ridurre la congestione.
- (3) In una situazione critica della rete, Swissgrid può ordinare, come misura finale, il distacco manuale del carico e l'adeguamento del prelievo a monte in caso di imminente sovraccarico (locale) o di imminente collasso di tensione nella rete di trasmissione (allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete», capitolo «Ordinare il distacco manuale del carico»). L'implementazione del distacco manuale del carico e dell'adeguamento del prelievo a monte è regolata nell'«Accordo sull'implementazione del disinserimento manuale del carico e sugli adeguamenti dei prelievi a monte».

² Ciò significa che queste misure non possono essere prese in considerazione per lo sviluppo della RT.

5.10 Gestione delle perturbazioni

- (1) Una perturbazione è un evento che causa una transizione involontaria della rete da uno stato normale a uno stato in pericolo o perturbato. La causa della perturbazione può essere varia e spaziare dalle influenze ambientali, alle cause tecniche (come guasti agli strumenti operativi) fino al comportamento umano.
- (2) Nel caso in cui si verifichi una perturbazione tale da impattare sulla RT Swissgrid e i gestori di impianti direttamente connessi alla RT e alla RD devono immediatamente adottare tutte le misure tecnicamente necessarie ed economicamente opportune per ripristinare lo stato normale della rete.
- (3) Swissgrid dispone di pacchetti di misure che descrivono o elencano processi predefiniti di gestione delle perturbazioni e vi fanno riferimento. Queste misure preliminari sono coordinate con i gestori di impianti direttamente connessi alla RT e testate regolarmente.
- (4) L'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete», capitolo «Gestione delle perturbazioni in uno stato di rete perturbato», in combinato disposto con il capitolo «Misure per il mantenimento e il ripristino dello stato normale della rete», descrive le misure corrispondenti.
- (5) Durante una perturbazione e durante la sua eliminazione, Swissgrid e i gestori di impianti direttamente connessi alla RT garantiscono una rapida comunicazione reciproca e un coordinamento continuo nell'esercizio in tempo reale. Innanzitutto, Swissgrid e i gestori di impianti direttamente connessi alla RT utilizzano a tal fine i sistemi di comunicazione vocale ai sensi del capitolo 6.5.2.
- (6) In casi gravi, come nel caso di una perturbazione di ampia portata in Svizzera, a seguito di una riduzione automatica della frequenza, di un disinserimento manuale del carico o di restrizioni agli attori di mercato, Swissgrid, i gestori di impianti direttamente connessi alla RT e le autorità coordinano la comunicazione con il pubblico.

5.11 Ripristino della rete (RR)

- (1) Se è necessario ripristinare la rete a causa di una perturbazione grave, si procederà in conformità con il processo RR descritto nell'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete», capitolo «Ripristino della rete (RR)».
- (2) Il gestore di perturbazioni di Swissgrid è responsabile del ripristino della rete e definisce la relativa strategia.
- (3) I capitoli da 5.10 (5) a (6) si applicano anche in caso di ripristino della rete.
- (4) Il capitolo «Ripristino della rete (RR)» dell'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete» sostituisce il precedente concetto di ripristino della rete al momento di entrata in vigore del presente accordo. Per quanto riguarda gli altri accordi che contengono riferimenti al concetto di ripristino della rete dopo questo momento, il concetto di ripristino della rete rimane un documento di riferimento fino alla modifica degli accordi corrispondenti e contiene solo il riferimento al capitolo «Ripristino della rete (RR)» dell'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete».

6 Scambio strutturato di informazioni, dati e segnali

- (1) In particolare, i GRD e Swissgrid si forniscono reciprocamente i dati anagrafici, i dati in tempo reale e le informazioni per la pianificazione della MFS degli elementi di rete delle rispettive reti di terzi monitorate, come definito nell'«Accordo sullo scambio di dati sulle aree di monitoraggio», nel documento di attuazione «Area di monitoraggio della società di rete nazionale» e nell'allegato «Dati».
- (2) Le parti sono autorizzate a utilizzare i dati trasmessi nell'ambito dell'«Accordo sullo scambio di dati sulle aree di monitoraggio» ai fini del presente rapporto contrattuale.

6.1 Obblighi di informazione e collaborazione

- (1) Le parti si orientano sui contratti essenziali per il coordinamento della gestione della RT con la gestione della RD. Comunicano all'altra parte i contenuti rilevanti per la gestione della rete che influiscono sulla gestione coordinata della rete (ad es. quando si incaricano terzi). Le disposizioni di riservatezza di questi contratti devono essere rispettate. Le parti si impegnano per quanto possibile a ottenere il consenso alla divulgazione («best effort»).
- (2) Se necessario, il personale di esercizio delle parti sarà invitato dall'altra parte a partecipare a eventi informativi e a gruppi di lavoro congiunti sulla gestione della rete (ad es. GL Gestione della rete).

6.2 Trasferimento di dati per il coordinamento dei processi operativi

- (1) Swissgrid è autorizzata a trasmettere i dati e le informazioni citati al numero (2) ai Regional Coordination Centers (RCC), a ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity, Associazione dei gestori di reti di trasmissione europei) e ad altri gestori della rete di trasmissione esteri (GRTE) membri di ENTSO-E per gli scopi indicati di volta in volta, nella misura in cui vi sia obbligata per contratto.
- (2) I dati nominati al numero (1) e le finalità della loro trasmissione comprendono:
 - (a) i dati base trasmessi dal GRD e i modelli di rete calcolati sulla base di questi per la previsione dello stato della rete,
 - (b) i dati trasmessi dal GRD per le disponibilità e le previsioni dello stato della rete per la RT, calcolate sulla base dei dati trasmessi, allo scopo di coordinare la pianificazione dell'indisponibilità,
 - (c) i dati trasmessi in tempo reale dal GRD e gli stati della rete che ne derivano, al fine di coordinare l'esercizio in tempo reale, e
 - (d) i dati trasmessi dal GRD ai fini del chiarimento delle avarie e dell'analisi delle perturbazioni e le statistiche elaborate a partire da questi dati ai fini del chiarimento delle avarie e dell'analisi delle perturbazioni.
- (3) Le parti sono autorizzate a trasmettere i dati e le informazioni che hanno ricevuto dall'altra parte ai gestori di impianti direttamente connessi alla RT al fine di adempiere ai compiti del presente accordo, in particolare per coordinare la pianificazione dell'indisponibilità e l'esercizio in tempo reale e per chiarire le avarie e analizzare le perturbazioni.
- (4) Il GRD è autorizzato a trasmettere i dati e le informazioni ricevute da Swissgrid ai proprietari degli impianti da loro gestiti e ai gestori di impianti a valle del GRD allo scopo di coordinare la pianificazione dell'indisponibilità e l'esercizio in tempo reale, chiarire le avarie e analizzare le perturbazioni.

6.3 Dati della rete di distribuzione (dati principali)

- (1) L'«Accordo sullo scambio di dati sulle aree di monitoraggio» definisce il trasferimento dei dati base tra le parti.

6.4 Dati in tempo reale e connessione informatica degli elementi ai punti di allacciamento alla rete

- (1) L'«Accordo sullo scambio di dati sulle aree di monitoraggio» definisce la trasmissione dei dati in tempo reale tra le parti.
- (2) I dispositivi tecnici utilizzati per lo scambio di dati in tempo reale tra le parti, compresi i sistemi di telecomunicazione di cui al capitolo 6.5, i formati, i cicli di trasmissione dei dati e la necessaria precisione della misura devono tenere conto degli standard abituali del settore.

6.5 Sistemi di telecomunicazione

6.5.1 Sistemi di trasmissione per lo scambio di dati in tempo reale tra le parti

- (1)** Per lo scambio di dati in tempo reale tra il GRD e Swissgrid vengono utilizzati i seguenti sistemi di trasmissione:
 - (a)** Comunicazione di dati standard tramite Grid Control Network (GCN), gestito da Swissgrid,
 - (b)** EW-SwissWAN, gestito dal GRD.
- (2)** Swissgrid e il GRD garantiscono l'interoperabilità dei sistemi di trasmissione e la loro funzionalità in caso di perturbazioni di ampia portata. Interoperabilità significa che entrambe le parti garantiscono lo scambio continuo di dati tra i vari sistemi.
- (3)** Per la comunicazione dei dati le parti utilizzano la propria infrastruttura, laddove questa è disponibile.
- (4)** Le parti definiscono come requisiti operativi per i sistemi di trasmissione che lo scambio completo di dati avvenga tramite sistemi di trasmissione con un tempo di autonomia di almeno 72 ore e una ridondanza sufficiente. Una ridondanza sufficiente significa che lo scambio di dati è garantito senza interruzioni in caso di collasso della rete. Le parti si impegnano nei confronti del proprietario dei sistemi di trasmissione affinché questi requisiti operativi siano soddisfatti negli edifici di nuova costruzione, ristrutturati o sostituiti, nel limite delle proprie possibilità («best effort»). Le parti comunicano la data entro la quale adempiranno a questi requisiti operativi e mirano a soddisfarli entro il 2030 nel limite delle loro possibilità, fatte salve le disposizioni di legge obbligatorie («best effort»).
- (5)** Le parti garantiscono che solo le persone autorizzate abbiano accesso ai sistemi di trasmissione.
- (6)** Se in una o più sedi del GRD (sottostazione o centro di comando) non è disponibile nessuno dei sistemi di trasmissione citati al numero (1), Swissgrid può richiedere al GRD di utilizzare in tali sedi un ulteriore sistema di comunicazione messo a disposizione da Swissgrid per il ripristino della rete. In questo caso, il sistema di comunicazione aggiuntivo deve soddisfare i requisiti dei numeri da (2) a (5).

6.5.2 Sistemi di comunicazione vocale in tempo reale tra le parti

- (1)** I seguenti sistemi di comunicazione vocale sono utilizzati nell'esercizio in tempo reale per la comunicazione continua tra i centri di comando del GRD e Swissgrid:
 - (a)** comunicazione vocale standard tramite la rete di telefonia delle aziende elettriche (telefonia AE, unione delle reti telefoniche dei GCE/GRD),
 - (b)** telefonia pubblica (reti di provider),
 - (c)** «Telefono rosso» (rete telefonica di Swissgrid con un gruppo chiuso di utenti dei GCE/GRD direttamente allacciati alla RT, gestita da Swissgrid e utilizzata dai GCE/GRD secondo l'«Accordo di uso del Telefono rosso») e/o
 - (d)** sistema radio Polycom come livello di sicurezza, che consente la comunicazione diretta tra la gestione operativa del CCE/CRD e il CNRT di Swissgrid (rete radio della Confederazione, dei Cantoni e delle infrastrutture critiche, gestita dalle organizzazioni di primo intervento).
- (2)** Swissgrid e il GRD assicurano l'interoperabilità dei sistemi di comunicazione vocale ai sensi dei numeri (1)(a) e (1)(c) e che essi rimangano funzionali in caso di perturbazione di ampia portata. Interoperabilità significa che entrambe le parti possono effettuare e ricevere chiamate all'interno di un sistema di comunicazione vocale.
- (3)** Le parti garantiscono l'utilizzo di una comunicazione vocale standard tra i centri di comando.
- (4)** Le parti definiscono come requisiti operativi per i propri sistemi di comunicazione vocale (numeri (1)(a) e (1)(c)) un tempo di autonomia di almeno 72 ore e una ridondanza sufficiente. Una

ridondanza sufficiente significa che è garantita la comunicazione vocale senza interruzioni in caso di collasso della rete. Le parti si impegnano a garantire il rispetto di questi requisiti operativi in caso di aggiornamento e di sostituzione dei sistemi di comunicazione vocale. Le parti forniscono informazioni sul termine di adempimento di questi requisiti operativi e mirano ad attuarli entro il 2030, fatte salve le disposizioni di legge obbligatorie.

- (5) Le parti devono garantire che solo le persone autorizzate utilizzino i sistemi di comunicazione vocale. Queste persone devono essere formate all'utilizzo dei sistemi di comunicazione vocale.
- (6) Se presso il GRD non è disponibile alcun sistema di comunicazione vocale ai sensi del numero (1), Swissgrid può richiedere al GRD di utilizzare un ulteriore sistema di comunicazione fornito da Swissgrid per supportare il ripristino della rete. In questo caso, il sistema di comunicazione aggiuntivo deve soddisfare i requisiti dei numeri da (2) a (5).

6.5.3 Test dei sistemi di telecomunicazione

- (1) Le parti sono tenute a testare i sistemi di trasmissione e comunicazione vocale descritti nei capitoli 6.5.1 e 6.5.2 almeno una volta all'anno.
- (2) Ciascuna parte è inoltre responsabile del test dell'alimentazione di riserva dei propri sistemi di trasmissione e comunicazione vocale.

6.5.4 Informazioni sulle perturbazioni nei sistemi di telecomunicazione

- (1) Entrambe le parti sono tenute a informarsi reciprocamente e senza indugio, tramite il punto di contatto per i sistemi di trasmissione e di comunicazione vocale in conformità con i capitoli 6.5.1 e 6.5.2 dell'allegato «Punti di contatto», di qualsiasi perturbazione emergente o in atto, di eventi straordinari, di accesso non autorizzato, di compromissione e di misure adottate in relazione ai propri sistemi di trasmissione e di comunicazione vocale.

7 Responsabilità

7.1 Responsabilità nel rapporto interno

- (1) La responsabilità è disciplinata dalle disposizioni legali imperative. Ogni ulteriore responsabilità è esclusa.
- (2) In particolare, le parti non hanno alcun diritto reciproco di risarcimento per danni diretti o indiretti derivanti da fluttuazioni di tensione e frequenza, ripercussioni operative perturbanti e interruzioni o limitazioni della gestione della rete o della fornitura o del prelievo di energia elettrica, a meno che la causa non sia un comportamento gravemente negligente o intenzionalmente scorretto da parte di una o dell'altra parte.
- (3) Sono riservate tutte le disposizioni del presente accordo che si discostano dai capitoli (1) e (2). Queste disposizioni speciali prevalgono sui principi generali di cui ai numeri (1) e (2).

7.2 Pretese di terzi

- (1) Se un terzo avanza una pretesa di responsabilità direttamente o indirettamente correlata al presente accordo nei confronti di una parte e questa parte non può immediatamente escludere il coinvolgimento dell'altra parte o se dipende da informazioni di tale parte per chiarire i fatti, la prima deve informare la seconda per iscritto della pretesa di responsabilità.
- (2) Dopo aver ricevuto le informazioni, le parti discutono su come procedere. In linea di principio, le parti devono fornirsi reciprocamente le informazioni necessarie per la valutazione e il giudizio dei fatti e sostenersi a vicenda nel chiarire i fatti e nel difendersi contro la pretesa.
- (3) Se una parte riconosce che la fornitura di informazioni o l'assistenza è contraria ai propri interessi o non è più ragionevole per essa, deve informarne immediatamente l'altra parte. In tal caso, ciascuna parte è esonerata dagli obblighi di cui al numero (2).

- (4) Nel caso in cui una parte deve rispondere di una pretesa di terzi direttamente o indirettamente collegata al presente accordo, la parte contro la quale è stata avanzata la pretesa può avvalersi del diritto di regresso nei confronti dell'altra parte in conformità alle disposizioni di legge e contrattuali, a condizione che l'altra parte sia responsabile del danno o di parti di esso. Le limitazioni di responsabilità concordate contrattualmente tra le parti ai sensi del capitolo 7.1 non si applicano a eventuali pretese di regresso basate su pretese di terzi derivanti da una responsabilità causale prevista dalla legge.
- (5) Nella misura in cui è responsabile del danno a terzi, la parte chiamata in regresso è tenuta a sostenere, nella corrispondente misura, i costi processuali complessivi (spese processuali e oneri sostenuti dalle parti).

8 Disposizioni finali

8.1 Riservatezza, sicurezza delle informazioni e protezione dei dati

8.1.1 Principi

- (1) Le parti rispettano gli obblighi legali di conservazione dei dati e delle informazioni contratti nell'ambito del presente accordo.
- (2) Le parti si impegnano a adottare le misure tecniche ed organizzative per garantire la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni a loro applicabili ai sensi della legge o per disposizione giudiziaria o amministrativa.
- (3) Le parti si impegnano reciprocamente a trattare confidenzialmente o mantenere segreti tutti i fatti, i dati, le informazioni e i documenti ottenuti o di cui sono venute a conoscenza in relazione al presente accordo non divulgati né accessibili pubblicamente. In caso di dubbio, fatti, informazioni e documenti devono essere mantenuti segreti o trattati come confidenziali.
- (4) Gli obblighi di riservatezza e di mantenimento del segreto stabiliti nel presente Accordo sono validi per la durata dello stesso e rimangono in vigore alla cessazione o alla scadenza dello stesso per un periodo di cinque (5) anni dalla data di cessazione o scadenza, indipendentemente dai motivi per i quali o da chi il presente accordo sia sciolto.
- (5) Le parti adottano immediatamente i provvedimenti urgenti necessari per effettuare il backup di/ripristinare i dati e le informazioni in presenza di indicazioni di una violazione della riservatezza o del mantenimento del segreto conformemente al presente punto (compreso l'accesso non autorizzato) o di un danno (incluse le modifiche non auspiccate) o di una perdita di dati e informazioni. Qualora il ripristino e/o il backup non possano essere assicurati immediatamente da una parte, questa è tenuta a informarne immediatamente l'altra.
- (6) Al termine dell'accordo, le parti sono tenute a trasferire all'altra parte i dati o le informazioni ricevuti dalla stessa o trattati (incluse eventuali copie), oppure distruggerli e terminare qualsiasi trasferimento automatico in corso. La distruzione deve essere documentata dalle parti e confermata per iscritto all'altra parte. Sono esclusi i dati e le informazioni per i quali sussiste un obbligo di conservazione legale o che non possono essere distrutti (ad esempio per non compromettere banche dati o backup). Le frasi 1 e 2 del presente capitolo si applicano di conseguenza dopo la scadenza dell'obbligo di conservazione legale e ufficiale.

8.1.2 Dati e informazioni a terzi

- (1) Per i dati scambiati sulla base dell'«Accordo sullo scambio di dati sulle aree di monitoraggio», si applicano le corrispondenti disposizioni dell'«Accordo sullo scambio di dati sulle aree di monitoraggio».

- (2) I dati o le informazioni possono essere trasmessi solo previo consenso scritto dell'altra parte. Sono esclusi i seguenti casi:
- (a) divulgazione ai sensi del capitolo 6.2,
 - (b) se sono già disponibili al pubblico o diventano generalmente disponibili senza alcuna azione o omissione di una delle parti;
 - (c) se erano già noti alla rispettiva parte senza restrizioni d'uso o divulgazione da parte dell'altra parte;
 - (d) se una parte li ha ottenuti legalmente da terzi che hanno il diritto di divulgare e forniscono le informazioni senza restrizioni per quanto riguarda l'uso e la divulgazione;
 - (e) a causa di obblighi legali di una parte nei confronti delle autorità. Se la divulgazione avviene sulla base di una richiesta in un caso individuale, le parti si impegnano a informarsi reciprocamente in anticipo, se possibile e consentito.
- (3) Le parti hanno inoltre il diritto di mettere a disposizione di terzi dati e informazioni al fine di adempiere ai propri obblighi legali o agli obblighi previsti dal presente accordo, a condizione che accettino di rispettare gli obblighi di riservatezza, sicurezza delle informazioni e protezione dei dati derivanti dal capitolo 8.1.1.

8.1.3 Conversazioni telefoniche

8.1.3.1. Generali

- (1) Le parti sono consapevoli, riconoscono e concordano che l'altra parte può registrare le conversazioni telefoniche condotte tra loro (dai rispettivi collaboratori) attraverso i sistemi di comunicazione vocale in conformità con i capitoli 6.5.2 (1)(a) e (1)(b).
- (2) Lo scopo di queste registrazioni è ricostruire il corso di eventi o problemi nella gestione della rete in singoli casi giustificati (inclusa la conservazione delle prove) e/o di avviare misure per migliorare la sicurezza nella gestione della rete (ad es. utilizzandole in corsi di formazione). L'obiettivo principale di queste registrazioni è garantire la gestione sicura della rete.
- (3) In caso di registrazione, le parti si impegnano a rispettare i requisiti legali applicabili a tali registrazioni e quelli derivanti dal presente accordo. Nello specifico, ciascuna parte dovrà informare le collaboratrici e/o i collaboratori interessati in modo appropriato (i) sul fatto che le conversazioni telefoniche vengono registrate, (ii) sugli scopi di tali registrazioni (compresa la riproduzione e la divulgazione) e (iii) sulla possibilità di riproduzione limitata nel tempo da parte dei collaboratori coinvolti nella conversazione (la cosiddetta funzione di replay). A tal fine, la parte interessata può utilizzare la lettera di informazione e consenso concordata.
- (4) La registrazione delle conversazioni telefoniche tramite il «Telefono rosso», introdotto da Swissgrid e di cui è responsabile, è regolata nell'«Accordo di uso del Telefono rosso», che prevale sulle regole qui concordate nel suo campo di applicazione.
- (5) Il GRD è consapevole e riconosce che anche gli altri gestori di impianti direttamente connessi alla RT che hanno stipulato un accordo operativo con Swissgrid e in alcuni casi anche i gestori di impianti a valle o limitrofi, possono registrare le telefonate. Nel rapporto tra il GRD e altri gestori di impianti direttamente connessi alla RT, le disposizioni del presente capitolo 8.1.3 si applicano per analogia. Se anche i gestori degli allacciamenti a valle o limitrofi registrano la conversazione, il GRD farà il possibile («best effort») per garantire che anche i suoi gestori di allacciamenti a valle o limitrofi rispettino le disposizioni di cui al presente capitolo 8.1.3 e che abbiano dato il loro consenso o siano stati informati della possibilità che venga registrata la conversazione.

8.1.3.2. Riproduzione interna

- (1) Per riproduzione interna le parti intendono l'ascolto delle registrazioni vocali di una parte (senza la presenza di un'altra parte).

- (2) Ciascuna delle parti ha il diritto di riprodurre internamente la registrazione vocale in singoli casi, a condizione di rispettare lo scopo previsto e le disposizioni del presente accordo. I seguenti scopi sono consentiti per la riproduzione interna:

- (a) chiarimento interno di incidenti o perturbazioni nella gestione della rete, compresa la riproduzione a scopo di formazione e il chiarimento di malintesi;
- (b) altri incidenti gravi che hanno messo a rischio la sicurezza del sistema.

Prima di qualsiasi riproduzione interna, deve informare immediatamente e tempestivamente l'altra parte, di solito sette giorni lavorativi prima, fornendo le informazioni necessarie (ora, motivo dell'ascolto, scopo perseguito, ecc.). La funzione di replay ai sensi del numero (4) rimane riservata. Le parti interessate informeranno le rispettive collaboratrici e/o i rispettivi collaboratori che hanno partecipato alla discussione che le parti interessate procederanno a una riproduzione interna. Possono partecipare alla riproduzione interna solo un massimo di due persone degli uffici Legal, Regulatory e Compliance della rispettiva parte, il o la superiore della collaboratrice o del collaboratore della rispettiva che parla nella registrazione e/o una persona di grado superiore dell'ufficio specialistico pertinente e, se del caso, la collaboratrice o il collaboratore della rispettiva parte coinvolta/o nella conversazione. Durante la riproduzione interna verrà redatta una trascrizione anonima. Questa trascrizione verrà utilizzata per qualsiasi altro uso del contenuto della registrazione vocale in questione.

- (3) L'utilizzo di una registrazione vocale a fini formativi deve avvenire in forma anonima e trascritta.
- (4) Ciascuna parte ha il diritto di adottare precauzioni tecniche per offrire alla collaboratrice o al collaboratore che partecipa a una chiamata la possibilità di riascoltare una chiamata effettuata negli ultimi 60 minuti dal rispettivo posto di lavoro (dispositivo fisico) o una delle ultime 15 chiamate effettuate dal rispettivo posto di lavoro (dispositivo fisico) (la cosiddetta funzione di replay), ad esempio per evitare malintesi ed errori di memoria. Gli obblighi di cui al numero (2) non si applicano.

8.1.3.3. Riproduzione esterna

- (1) Per riproduzione esterna le parti intendono l'ascolto di una registrazione vocale su richiesta di una parte nei locali dell'altra parte.
- (2) Ciascuna parte ha il diritto di effettuare e partecipare a una riproduzione esterna nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente accordo e in ottemperanza allo scopo della registrazione vocale, se la parte a cui è stata inoltrata la richiesta ha registrato le relative telefonate. Le parti confermano reciprocamente che le collaboratrici e/o i collaboratori coinvolti nella telefonata in questione hanno fornito una dichiarazione di consenso alla riproduzione esterna relativa al caso in questione e si scambiano questi documenti.
- (3) Se le attuali dichiarazioni di consenso sono disponibili, la riproduzione esterna avviene in presenza delle parti interessate. La parte richiedente deve creare una trascrizione anonimizzata o un riassunto anonimizzato della registrazione vocale ascoltata durante la riproduzione esterna e metterla a disposizione delle parti partecipanti in una forma adeguata.
- (4) Se una o entrambe le parti non possono produrre una dichiarazione di consenso, la parte in questione deve informare immediatamente l'altra parte. La parte che non ha una dichiarazione di consenso deve fornire alla parte richiedente la registrazione vocale anonimizzata in una forma adeguata (ad es. come trascrizione). In questo caso, entrambe le parti si impegnano ad astenersi da tutte le attività che potrebbero consentire l'identificazione delle collaboratrici e/o dei collaboratori interessati.
- (5) Rimane riservato il diritto di riprodurre e diffondere specifiche registrazioni vocali in conformità alle disposizioni legali in materia, su richiesta o per ordine delle autorità, degli uffici e/o dei tribunali competenti. In questi casi, le parti dovranno, ove possibile e consentito, informarsi immediatamente del ricevimento di un ordine corrispondente con i dati necessari.

8.1.3.4. Conservazione delle registrazioni vocali

- (1) Le registrazioni vocali sono conservate per un massimo di dodici (12) mesi dalla rispettiva data di registrazione. Un periodo di conservazione più lungo può avvenire una specifica registrazione vocale, nella misura consentita dalla legge, se:
 - (a) vi è il sospetto di un reato o di altre violazioni legali,
 - (b) la conservazione appare necessaria per la protezione o la difesa di pretese legali, oppure
 - (c) non è stato ancora possibile completare gli accertamenti dell'evento.Nei casi ((a)) e ((b)), l'altra parte deve essere informata del prolungamento del periodo di conservazione in anticipo e con le informazioni necessarie.
- (2) Le parti possono affidare a terzi (fornitori di servizi esterni) la registrazione delle conversazioni telefoniche e l'archiviazione delle registrazioni vocali solo se questi terzi si impegnano per iscritto e garantiscono il rispetto dei requisiti di cui al capitolo 8.1.

8.2 Durata dell'accordo e disdetta

8.2.1 Durata dell'accordo

- (1) L'accordo entra in vigore in data 1 gennaio 2026 ed è concluso a tempo indeterminato.

8.2.2 Disdetta ordinaria

- (1) Il presente accordo può essere disdetto da ciascuna parte con un preavviso scritto di sei (6) mesi, sempre per la fine di un mese.
- (2) La disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata o con scritto elettronico firmata con firma elettronica qualificata (FEQ) ai sensi della legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali (legge sulla firma elettronica, FiEle; RS 943.03). Quest'ultima opzione è disponibile solo se nell'allegato «Centri di contatto» è stato inserito un indirizzo e-mail nel campo «Centro di contatto per questioni contrattuali».
- (3) Una disdetta firmata con FEQ si considera consegnata quando viene inviata dalla parte che dà la disdetta all'indirizzo e-mail indicato nel campo «Centro di contatto per questioni contrattuali» dell'allegato «Centri di contatto».

8.2.3 Disdetta straordinaria

- (1) Le parti si riservano il diritto di disdetta straordinaria per motivi gravi. In questo caso, il termine di disdetta del contratto è di trenta (30) giorni per la fine di un mese. La disdetta straordinaria deve essere giu. La disdetta deve essere effettuata in forma scritta. I capitoli 8.2.2 (2) e (3) si applicano di conseguenza.
- (2) Se la disdetta straordinaria è dovuta alla violazione di un obbligo contrattuale sostanziale, la parte che intende disdire il contratto deve avvertire l'altra parte per iscritto prima di presentare la disdetta e concederle un termine ragionevole entro cui porre rimedio alla violazione sostanziale del contratto.

8.2.4 Conseguenze giuridiche

- (1) La disdetta dell'accordo, sia essa ordinaria o straordinaria, comporta la cessazione dello stesso per la fine del rispettivo termine.
- (2) Se al momento della disdetta la RD non è ancora separata in modo permanente dalla RT, è necessario stipulare un nuovo accordo.

8.3 Modifiche, obbligo di forma scritta

- (1) Per eventuali modifiche e/o aggiunte al presente accordo (inclusa la presente disposizione e gli allegati) è necessaria la forma scritta.
- (2) Le modifiche all'accordo vengono attuate in conformità al capitolo «Modifica di un contratto di settore» del documento attualmente in vigore "Processo generale di modifica dei contratti di settore". Il documento può essere consultato sulla homepage di Swissgrid (www.swissgrid.ch).
- (3) In caso di modifiche o aggiunte i rispettivi allegati al presente accordo saranno modificati separatamente come segue:
 - (a) gli allegati dei capitoli da 3.2 (1)(b) a (1)(d) del presente accordo: in conformità al capitolo «Modifiche agli allegati», numero «Procedura di modifica comune» del documento attualmente in vigore «Processo generale di modifica dei contratti di settore»,
 - (b) gli allegati dei capitoli 3.2 (1)(a) fino a (1)(e) del presente accordo:
 - (i) in conformità al capitolo «Modifiche agli allegati», numero «Procedura di modifica comune» del documento attualmente in vigore «Processo generale di modifica dei contratti di settore», per quanto riguarda le specifiche relative ai dati da fornire,
 - (ii) o «bilateralmente» dal partner contrattuale conformemente al capitolo «Modifiche agli allegati», numero «Bilaterali» del documento «Processo generale di modifica dei contratti di settore» applicabile in quel momento, per quanto riguarda i dati effettivi,
 - (c) gli allegati dei capitoli 3.2 (1)(f) fino a (1)(g) del presente accordo:
 - (i) in conformità al capitolo «Modifiche agli allegati», numero «Procedura di modifica comune» del documento attualmente in vigore «Processo generale di modifica dei contratti di settore», per quanto riguarda le specifiche relative ai dati e ai centri di contatto da fornire,
 - (ii) o «unilateralmente» dal partner contrattuale conformemente al capitolo «Modifiche agli allegati», numero «Unilaterali» del documento «Processo generale di modifica dei contratti di settore» applicabile in quel momento, per quanto riguarda i dati e i centri di contatto effettivi,
- (4) la versione modificata o integrata dell'accordo o dell'allegato sostituisce la versione precedente.

8.4 Gestione del manuale di gestione operativa

- (1) L'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete» sostituisce, con effetto alla data di entrata in vigore del presente accordo, il precedente manuale di gestione operativa. Per quanto riguarda gli altri accordi che contengono riferimenti al manuale di gestione operativa dopo questa data, il manuale di gestione operativa rimane un documento di riferimento fino alla modifica degli accordi corrispondenti e contiene solo il riferimento all'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete».

8.5 Successione nei rapporti giuridici

- (1) Le parti si impegnano a trasferire a un eventuale successore di diritto il presente accordo con tutti i relativi diritti e doveri. L'altra parte deve essere preventivamente informata per iscritto in merito a detto trasferimento.
- (2) In caso di cambio di gestore di una o più RD, gli accordi operativi pertinenti, compresi i relativi allegati, devono essere aggiornati dalle parti interessate.
- (3) La parte cedente non sarà svincolata dai propri obblighi ai sensi del presente accordo fino a quando il successore in diritto non dichiarerà per iscritto la propria adesione al presente accordo e l'altra parte non avrà acconsentito per iscritto al trasferimento.

- (4) Il consenso alla cessione del contratto può essere rifiutato se vi è un ragionevole dubbio che il successore di diritto sia in grado di adempiere agli obblighi previsti dal presente contratto.
- (5) Se il contratto viene trasferito a un'azienda associata, decade il requisito di consenso ai sensi del numero (3). La parte cedente deve rendere noto il rapporto di appartenenza al gruppo e/o il collegamento.

8.6 Forza maggiore

- (1) Se un evento di forza maggiore impedisce a una parte di adempiere totalmente o parzialmente ai propri obblighi («parte interessata»), questa dovrà informare l'altra parte il più presto possibile di tale fatto, dell'entità e della durata prevista dell'incapacità di adempimento. La parte interessata è tenuta, nel più breve tempo possibile, a fornire per iscritto i motivi e le prove dell'incapacità di adempimento.
- (2) La parte interessata informerà regolarmente la controparte per tutta la durata dell'evento sulla portata e sulla durata prevista dell'incapacità di adempimento.
- (3) Entrambe le parti cercheranno in ogni caso di mitigare le conseguenze dell'evento di forza maggiore. Le parti si sostengono reciprocamente nella difesa contro pretese di terzi nella misura del possibile e del ragionevole.
- (4) La parte interessata è sollevata dall'obbligo contrattuale di esecuzione nella misura e per la durata corrispondente dell'evento.
- (5) Una parte non sarà responsabile per qualsiasi perdita, danno, ritardo o mancato adempimento a qualsiasi obbligo contrattuale per tutto il tempo in cui alla stessa è impedito di adempiere ai propri obblighi di prestazione totalmente o parzialmente a causa dell'evento di forza maggiore.

8.7 Diritto applicabile e foro competente

- (1) Il presente accordo è disciplinato dal diritto svizzero.
- (2) Data la natura di diritto pubblico del presente accordo, le parti considerano la ElCom competente per le controversie derivanti dal presente accordo.
- (3) Nei procedimenti dinanzi alla ElCom, le parti rinunciano all'eccezione di incompetenza della ElCom.
- (4) Nel caso in cui la ElCom sia dichiarata incompetente mediante decisione cresciuta in giudicato, il foro competente è la sede legale di Swissgrid SA, riservati altri fori imperativi.

8.8 Numero di esemplari

- (1) Il presente accordo viene prodotto e firmato in due copie in totale.

8.9 Clausola liberatoria

- (1) Qualora in qualsiasi momento qualsivoglia disposizione del presente accordo sia o diventi illegale, inefficace o inapplicabile, la legalità, l'efficacia e l'applicabilità delle restanti disposizioni non saranno pregiudicate.
- (2) Le parti si impegnano a definire immediatamente una nuova norma, in sostituzione della disposizione nulla o inefficace, che sia il più possibile corrispondente, dal punto di vista dell'efficacia giuridica, al tenore e allo scopo di quella sostituita. A tal fine si osserva il documento attualmente in vigore sul «Processo generale di modifica degli accordi del settore».
- (3) In caso di lacuna contrattuale, le norme di cui sopra si applicano di conseguenza.

Swissgrid SA

Luogo/data

Nome completo: [Persona di rango superiore]

Funzione:

Nome completo: [Persona competente]

Funzione:

[Nome del partner contrattuale]

Luogo/data

Nome completo:

Funzione:

Nome completo:

Funzione: